



**ON.LE PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO**

R O M A

Intervento ad opponendum

dei professori

ANGILERI Giovanni Massimo, c.f. NGLGNN72S27E974E, nato a Marsala (TP) il 87/11/1972, ivi residente in via Giuseppe Verdi n. 15 int. P3;

ARCIDIACONO Anna, c.f. RCDNNA77M62C351N, nata a Catania il 22/08/1977, ivi residente in Giardini Naxos Via Ustica n. 13;

AZZARELLI Rosa, c.f. ZZRRSO66A45H574S, nata a Rosolini (SR) il 05/01/1966 residente in Messina, Viale Regina Margherita n. 5;

BONACCORSI Tiziana, c.f. BNCTZN75M43C351I, nata a Catania il 03/08/1975, residente in Santa Venerina (CT), via Pennisi n. 52;

BONACCORSO Anna Rita, c.f. BNCNRT67T54C351S, nata a Catania il 14/12/1967, residente in Pedara (CT), via Rosina Anselmi n. 6;

BRUNO Anna Maria, c. f. BRNNMR71A54A089S, nata ad Agrigento il 14/01/1971, ivi residente in Via Porcello 10;

CACCIOLA Graziella, c.f. CCCGZL72T60F158R, nata a Messina il 20/12/1972, residente in Furci Siculo (ME), via Risorgimento n. 42,

CALDERONE Carmelina, c.f. CLDCML75M64A638Q, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 24/08/1975, ivi residente in via Vittorio Madia n. 23;

CALÌ Giorgia, codice fiscale CLAGRG67B47G273B, nata a Palermo il 07/02/1967 ed ivi residente in Via Maccheronai n. 51;

CIVICO Katia, c.f. CVCKTA73M58B519X, nata a Campobasso (CB) il 18/08/1973, ivi residente in via G. Leopardi n. 118,

CORDOVA Vivian, c.f. CRDVVN72M47C286F, nata a Castelvetro (TP) il 07/08/1972, residente in Palermo, via Niso n. 12,

COSTA Lara Claudia Simona Maria, c.f. CSTLCL71E65I754T, nata a Siracusa, il 25/05/1971, residente in Tremestieri Etneo, Via Pietro dell'Ova n. 402,

CRISTALDI Rosa Anna, c.f. CRSSNN64S55C351R, nata a Catania il 15/11/1964, residente in Aci Castello (CT), Via Nazionale n. 147,

DI GIROLAMO Antonietta, c.f. DGRNNT63R48E974H, nata a Marsala (TP) il 08/10/1963, ivi residente in via Mazzini n. 92,

DI GIROLAMO Margherita, c.f. DGRMGH79H49E974I, nata a Marsala (TP), il 09/06/1979, ivi residente in C.da Giunchi n. 209/a;

DI NATALE Anna, codice fiscale DNTNNA63D65D825S, residente in Furnari (ME), Via Giuseppe Mazzini n. 14;

GARRAFFO Giuseppe, c.f. GRRGPP80L03G371K, nato a Paternò (CT) il 03/07/1980, residente in Nicolosi (CT), via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 6;

GARRONE Stefania, c.f. GRRSFN66L68H163Y, nata a Ragusa il 28/07/1966, ivi residente in Via F. Silvestri 4,

GRASSO Milena, c.f. GRSMLN64C67C351E, nata a Catania il 27/03/1964, residente in San Gregorio di Catania, via C. Colombo n. 1;

IENNA Ignazina, c.f. NNIGZN75M47C286D, nata a Castelvetro (TP) il 07/08/1975, residente in Partanna (TP), via Pietro Novelli s.n.c.;

INGARDIA Margherita c.f. NGRMGH75T57D423R, nata a Erice (TP), il 17/12/1975, residente a Paceco (TP), in via F. Crispi n. 80;

IOGNA PRAT Andrea, c.f. GNPNDR76H27I904J, nato a Spilimbergo (PN) il 27/06/1976, residente in San Daniele del Friuli (UD), via Tolmezzo n. 3,

LA SPINA Alfio, c.f. LSPLFA66S24I216S, nato a Sant'Alfio (CT), il 24/11/1966, ivi residente in via Carone n. 155/B;

LIGORI Crocifissa, c.f. LGRCCF77C49G282E, nata a Palma di Montechiaro (AG) il 09/03/1977, ivi residente in via Botticelli n. 67;

MAGAZZU' Grazia, c.f. MGZGRZ670D61F158U, nata a Messina il 21/04/1967, residente in Alì Terme, via Marchese di Granatelli s.n.;

MARCHESE Loredana Patrizia, c.f. MRCLDN69A51C351L, nata a Catania, il 11/01/1969, residente in Acireale (CT), Via L. Ariosto n. 27/F;

MARINO Carmelo, c.f. MRNCML66A13C351A, nato a Catania il 13/01/1966, residente in Gravina di Catania (CT), via Renzo De Felice n. 10;

MARINO Maria Vittoria, c.f. MRNMVT65T67B428C, nata a Caltagirone il 27/12/1965, ivi residente in Viale Europa 59/E;

MAUGERI Maria Rita, c.f. MGRMRT74T58I314Z, nata a Catania il 18/12/1974, residente a Santa Venerina (CT), via Ardichetto n. 36/B;

MAUGERI Santa Donatella, codice fiscale MGRSTD68R62C351T, nata a Catania (CT) il 22/10/1968 e ivi residente in Via Mariani 3,

MAZZAGLIA Antonietta Maria, c.f. MZZNNT68E69C351J, nata a Catania il 29/05/1968, residente in Nicolosi (CT), via A. Manzoni n. 2;

MAZZULLO Gabriella, c.f. MZZGRL63H61C351Q, nata a Catania il 21/06/1963, ivi residente in via Brancati Vitaliano n. 51;

MESSINA Rosaria, c.f. MSSRSR73P54C351P, nata a Catania il 14/09/1973 residente in Santa Venerina (CT), via Provinciale n. 410;

NASTASI Enza Pamela, c.f. NSTNPM73H70G273U, nata a Palermo il 30/06/1973, residente a Partanna (TP), via Valle del Belice n. 12,

ODDO Calogera, c.f. DDOCGR65D56F210K, nata a Militello Rosmarino (ME) il 16/04/1965, residente in Sant'Agata di Militello (ME) Via San Martino n. 21

PIRRELLO Leonardo, c.f. PRRLRD76S20D423F, nato a Erice il 20/11/1976, residente in Palermo, via R. Anselmi n. 24;

PITINO Katjuscia, c.f. PTNKJS70R48F258R, nata a Modica (RG) il 08/10/1970, ivi residente in via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n. 51;

POLITINO Elisia Rita Febronia, c.f. PLTLRT78H62C351D, nata a Catania, il 22/06/1978, ivi residente in via del Bosco 3;

PROVENZANO Maria Giulia, c.f. PRVMGL72E56H792Y, nata a San Cataldo (CL) il 16/05/1972, residente in Milena (CL), via Fratelli Cervi n. 82;

RESTIVO Gianfranco, c.f. RSTGFR67D10G273C, nato a Palermo il 10/04/1967, ivi residente in via Versilia n. 2;

RICCIARDI Rossana Rita, c.f. RCCRSN76E67F158L, nata a Messina il 27/05/1976, residente a Savoca (ME) Via Scorsonello, 35;

SAVONA Benedetto, c.f. SVNBDT70D30G273D, nato a Palermo 30/04/1970, ivi residente in Via G. Turrisi Colonna n. 54,

SCARCIELLO Elisa, c.f. SCRLSE75D54E388A, nata a Jesi (AN), residente in Maiolati Spontini (AN), Via Bologna n. 33;

SCIME' Salvatore, c.f. SCMSVT73L10A089F, nato a Agrigento (AG), il 10/07/1973, ivi residente in Via Vicolo degli eroi, 12;

TREGLIA Marilina Giovanna, c.f. TRGMLN65H57F251T, nata a Mistretta (ME) il 17/06/1965, residente in Acquedolci (ME), C.da Oliveto snc;

VALENTI Vito, codice fiscale VLNVTI73C10F205E, residente in Partanna (TP), Vicolo Alessi n. 5;

VINCI Laura, c. f. VNCLRA69R69C351Q, nata a Catania il 29/10/1969, residente in

Acicastello (CT), via Firenze n. 203;

VIOLA Cinzia, c.f. VLICNZ63T60E532V, nata a Lentini (SR) il 20/12/1963, residente in Catania, via Antonio Santangelo Fulci n. 31,

elettivamente domiciliati in Catania, Via Gabriele d'Annunzio 39/A presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mingiardi del Foro di Catania (codice fiscale MNGGPP62C27B428M), con domicilio digitale PEC giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it e dell'Avv. Ottavia Mingiardi del Foro di Catania (codice fiscale MNGTTV96E46C351N), con domicilio digitale PEC ottavia.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it, che li rappresentano e difendono -anche disgiuntamente- per procura speciale in fogli allegati al presente atto

contro

ACCARDI Fabio Arnaldo Ettore C.F. CCRFRN69B28B429P, nato a Caltanissetta (CT), il 28/02/1969, residente in Barrafranca (EN), Via Umberto I n° 64, rappresentato e difeso dall'Avv. Dino Caudullo, codice fiscale CDLDNI73H18C351K, con domicilio digitale PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it e dall'Avv. Salvatore Spataro, codice fiscale SPTSBT70H14C351Q e domicilio PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

- ricorrente

e nei confronti

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CUI ALL'ART. 5 D.M. 08/06/2023 N. 107 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- resistenti

nel ricorso N. 10561/2024 R.G.

- proposto, previa sospensione e concessione della misura cautelare più idonea alla tutela della ricorrente, per l'annullamento dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo:

1. della graduatoria finale di merito del concorso/corso intensivo di formazione di cui al DM n.107 dell'8.06.2023 nella parte in cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 7,00 di cui 0,9 punti per i titoli;

2. del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 09/08/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione di approvazione della graduatoria sub 1) impugnata;

3. dei provvedimenti ministeriali e verbali della Commissione esaminatrice, di cui si sconoscono gli estremi con i quali, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, l'Amministrazione ha effettuato la conversione del punteggio in decimi, peraltro errando procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti al ricorrente;
 4. dell'Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per il ricorrente;
 5. del decreto 19.08.2024 prot.2206 di rettifica della graduatoria sub 1) impugnata;
 6. degli ulteriori provvedimenti di cui si sconoscono gli estremi, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proceduto alla individuazione dei candidati per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;
 7. di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale comunque pregiudizievole per il ricorrente;
- per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla corretta valutazione dei titoli culturali e di servizio dichiarati in domanda secondo i criteri di cui alla Tabella A di cui al DM 137/2017 come richiamata dall'art.9 del DM n.107 dell'8.06.2023.

* * * * *

Gli odierni intervenienti, avendo sostenuto e superato la prova di accesso al corso intensivo di formazione ex art. 3 D.M. 08/06/2023 n. 107, hanno partecipato al corso ex art. 7 D.M. e sostenuto la prova finale (art. 8 D.M.), collocandosi nella graduatoria finale approvata con D.D. 09/08/2024 n. 2187 modificata con D.D. 19/08/2024 n. 2206.

Rivestendo la posizione formale e sostanziale di controinteressati, hanno interesse al mantenimento dell'utilità riconosciuta dai provvedimenti gravati, di natura eguale e contraria a quello azionato dai ricorrenti.

1. Il ricorso è improcedibile, inammissibile e -nel merito- infondato.
2. La domanda cautelare difetta dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.
3. Con riserva di svolgere ulteriori difese a sostegno della inammissibilità e, in ogni caso, della infondatezza dei motivi dedotti in seno al ricorso, nonché per rilevare l'assenza dei presupposti della domanda cautelare, gli intervenienti rassegnano le seguenti conclusioni.

Per questi motivi,

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sede di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare -preliminarmente- la domanda cautelare e, nel

merito, dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato il ricorso, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e onorari di giudizio.

Catania-Roma, 14/11/2024

Avv. Giuseppe Mingiardi

Avv. Ottavia Mingiardi

4.

Firmato digitalmente da

VINCENZO ROSARIO
IACOVINO
CN = VINCENZO
ROSARIO IACOVINO
C = IT

STUDIO LEGALE IACOVINO & ASSOCIATI

PATROCINIO MAGISTRATURE SUPERIORI

SERVIZI LEGALI

VIA E. BERLINGUERI N. 1
CAMPOBASSO 86100
TEL. 0874/69016 FAX 0874/64416

VIA LIMA N. 20 INT.1
ROMA 00197
TEL./FAX. 06/97881020

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA
TERMOLI (CB) 86039
TEL./FAX 0875/703440

PEC

VINCENZO.IACOVINO@LEGALMAIL.IT

E-MAIL

VINCENZO.IACOVINO@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT SEGRETERIA@IACOVINOSTUDIOLEGALE.IT

ECC.MO TAR LAZIO

GIUDIZIO N.R.G. 10561/2024 – SEZ. QUIARTA QUATER

UDIENZA CAUTELARE DEL 19.11.2024

ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM

PER:

ORSOLA	MONTANI	MNTRSL64M70A045S
ALESSANDRA	SEBASTIANI	SBSLSN73E70G812Z
ANNALUCE	PROCOPIO	PRCNLC69P49C352L
ANTONINA	D'AGOSTINO	DGSNNN63E65L042I
BRIGIDA	CRISTALLO	CRSBGD68S41L328B
BRUNELLA	VERGINELLI	VRGBNL60D42I496Q
CINZIA	SPOGLI	SPGCNZ66L41G478D
CONCETTA	GALA	GLACCT72T47F157G
CRISTIANA	MOLIGANI	MLGCST66T52F205P
DANIELA	TORELLI	TRLDNL73A49D643O
ELISABETTA	ZANICHELLI	ZNCLBT70L55G337N
EMANUELA	MARINO	MRNMNL75R55L042L
FLORIANA	PERACCHIA	PRCFRN66S67A488N
GESSICA	CANIPAROLI	CNPGSC74S66G628H
GIOVANNA	SPATARO	SPTGNN71R62G597G
GIUSEPPE	PUPPO	PPPGPP67E04H224E
ILARIA	ADALGHERI	LDGLRI72C57B296V
LAURA	VIBERTI	VBRLRA65L67A124S
LUIGI NICODEMO	PONTIERI	PNTLGU64A26C352C

MARCO	MEROLLA	MRLMRC81E15F839W
MARIA	MORELLI	MRLMRA71T68F839I
MARIA STELLA	ORIGLIA	RGLMST67M52H501B
PIER PAOLO	TARSI	TRSPPL78H23C978Q
ARMIDA ROSARIA SIMONA	DOSE	DSORDR70S41F839C
TERESA	CARAVAGGIO	CRVSMN78B68E435E
	CAZZATO	CZZTRS76D65L419H
VALENTINA	MOLIGNANI	MLGVNT68B62F205F

Tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali in calce al presente atto, dall'Avv. Vincenzo Iacovino (c.f. CVNVCN61R07F391R), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo in Roma, alla Via Lima n. 20 -int. 1-;

Si specifica l'indirizzo di P.E.C. ai fini di eventuali notifiche e/o comunicazioni: vincenzo.iacovino@legalmail.it; nonché il numero di FAX: 0874-64416;

- ***Interventori ad opponendum***

CONTRO

Prof. Accardi Fabio Arnaldo Ettore nato a Caltanissetta il 28.02.1969, residente a Barrafranca (EN) in via Umberto I n.64, C.F. CCRFRN69B28B429P, elettivamente domiciliato in Catania, via Francesco Crispi n.211 presso lo studio degli avvocati Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) e Salvatore Spataro (C.F. SPTSVT70H14C351Q - salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it) del Foro di Catania, che lo rappresentano e difendono

-ricorrente

- NEL RICORSO PROPOSTO CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.
- COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CUI ALL'ART.5 DEL DM 107 DEL 8.06.2023, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.
- FORMEZ PA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.

- Resistenti

Nonché nei confronti

prof. MUZIO Concetta, c.f. MZUCCT70C54F158U, nata a Messina il 14/03/1970, residente in Ali Terme, via Marina n. 34, elettivamente domiciliata in Catania, Via Gabriele d'Annunzio 39/A presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mingiardi del Foro di Catania (codice fiscale MNGGPP62C27B428M), con domicilio digitale PEC giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it e dell'Avv. Ottavia Mingiardi del Foro di

Catania (codice fiscale MNGTTV96E46C351N), con domicilio digitale PEC ottavia.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.i

-controinteressata

ANGILERI Giovanni Massimo, c.f. NGLGNN72S27E974E, nato a Marsala (TP) il 87/11/1972, ivi residente in via Giuseppe Verdi n. 15 int. P3; ARCIDIACONO Anna, c.f. RCDNNA77M62C351N, nata a Catania il 22/08/1977, ivi residente in Giardini Naxos Via Ustica n. 13; AZZARELLI Rosa, c.f. ZZRRSO66A45H574S, nata a Rosolini (SR) il 05/01/1966 residente in Messina, Viale Regina Margherita n. 5; BONACCORSI Tiziana, c.f. BNCTZN75M43C351I, nata a Catania il 03/08/1975, residente in Santa Venerina (CT), via Pennisi n. 52; BONACCORSO Anna Rita, c.f. BNCNRT67T54C351S, nata a Catania il 14/12/1967, residente in Pedara (CT), via Rosina Anselmi n. 6; BRUNO Anna Maria, c. f. BRNNMR71A54A089S, nata ad Agrigento il 14/01/1971, ivi residente in Via Porcello 10; CACCIOLA Graziella, c.f. CCCGZL72T60F158R, nata a Messina il 20/12/1972, residente in Furci Siculo (ME), via Risorgimento n. 42, CALDERONE Carmelina, c.f. CLDCML75M64A638Q, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 24/08/1975, ivi residente in via Vittorio Madia n. 23; CALÌ Giorgia, codice fiscale CLAGRG67B47G273B, nata a Palermo il 07/02/1967 ed ivi residente in Via Maccheronai n. 51; CIVICO Katia, c.f. CVCKTA73M58B519X, nata a Campobasso (CB) il 18/08/1973, ivi residente in via G. Leopardi n. 118, CORDOVA Vivian, c.f. CRDVVN72M47C286F, nata a Castelvetro (TP) il 07/08/1972, residente in Palermo, via Niso n. 12, COSTA Lara Claudia Simona Maria, c.f. CSTLCL71E65I754T, nata a Siracusa, il 25/05/1971, residente in Tremestieri Etneo, Via Pietro dell'Ova n. 402, CRISTALDI Rosa Anna, c.f. CRSSNN64S55C351R, nata a Catania il 15/11/1964, residente in Aci Castello (CT), Via Nazionale n. 147, DI GIROLAMO Antonietta, c.f. DGRNNT63R48E974H, nata a Marsala (TP) il 08/10/1963, ivi residente in via Mazzini n. 92, STUDIO LEGALE MINGIARDI Via G. D'Annunzio, 39/A 95128 CATANIA telef 095 50.66.50 2 DI GIROLAMO Margherita, c.f. DGRMGH79H49E974I, nata a Marsala (TP), il 09/06/1979, ivi residente in C.da Giunchi n. 209/a; DI NATALE Anna, codice fiscale DNTNNA63D65D825S, residente in Furnari (ME), Via Giuseppe Mazzini n. 14; GARRAFFO Giuseppe, c.f. GRRGPP80L03G371K, nato a Paternò (CT) il 03/07/1980, residente in Nicolosi (CT), via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 6; GARRONE Stefania, c.f. GRRSFN66L68H163Y, nata a Ragusa il 28/07/1966, ivi residente in Via F. Silvestri 4, GRASSO Milena, c.f. GRSMLN64C67C351E, nata a Catania il 27/03/1964, residente in San Gregorio di Catania, via C. Colombo n. 1; IENNA Ignazina, c.f. NNIGZN75M47C286D, nata a Castelvetro (TP) il 07/08/1975, residente in Partanna (TP), via Pietro Novelli s.n.c.; INGARDIA Margherita c.f.

NGRMGH75T57D423R, nata a Erice (TP), il 17/12/1975, residente a Paceco (TP), in via F. Crispi n. 80; IOGNA PRAT Andrea, c.f. GNPNDR76H27I904J, nato a Spilimbergo (PN) il 27/06/1976, residente in San Daniele del Friuli (UD), via Tolmezzo n. 3, LA SPINA Alfio, c.f. LSPLFA66S24I216S, nato a Sant'Alfio (CT), il 24/11/1966, ivi residente in via Carone n. 155/B; LIGORI Crocifissa, c.f. LGRCCF77C49G282E, nata a Palma di Montechiaro (AG) il 09/03/1977, ivi residente in via Botticelli n. 67; MAGAZZU' Grazia, c.f. MGZGRZ670D61F158U, nata a Messina il 21/04/1967, residente in Ali Terme, via Marchese di Granatelli s.n.; MARCHESE Loredana Patrizia, c.f. MRCLDN69A51C351L, nata a Catania, il 11/01/1969, residente in Acireale (CT), Via L. Ariosto n. 27/F; MARINO Carmelo, c.f. MRNCML66A13C351A, nato a Catania il 13/01/1966, residente in Gravina di Catania (CT), via Renzo De Felice n. 10; MARINO Maria Vittoria, c.f. MRNMVT65T67B428C, nata a Caltagirone il 27/12/1965, ivi residente in Viale Europa 59/E; MAUGERI Maria Rita, c.f. MGRMRT74T58I314Z, nata a Catania il 18/12/1974, residente a Santa Venerina (CT), via Ardichetto n. 36/B; MAUGERI Santa Donatella, codice fiscale MGRSTD68R62C351T, nata a Catania (CT) il 22/10/1968 e ivi residente in Via Mariani 3, 3 MAZZAGLIA Antonietta Maria, c.f. MZZNNT68E69C351J, nata a Catania il 29/05/1968, residente in Nicolosi (CT), via A. Manzoni n. 2; MAZZULLO Gabriella, c.f. MZZGRL63H61C351Q, nata a Catania il 21/06/1963, ivi residente in via Brancati Vitaliano n. 51; MESSINA Rosaria, c.f. MSSRSR73P54C351P, nata a Catania il 14/09/1973 residente in Santa Venerina (CT), via Provinciale n. 410; NASTASI Enza Pamela, c.f. NSTNPM73H70G273U, nata a Palermo il 30/06/1973, residente a Partanna (TP), via Valle del Belice n. 12, ODDO Calogera, c.f. DDOCGR65D56F210K, nata a Militello Rosmarino (ME) il 16/04/1965, residente in Sant'Agata di Militello (ME) Via San Martino n. 21 PIRRELLO Leonardo, c.f. PRRLRD76S20D423F, nato a Erice il 20/11/1976, residente in Palermo, via R. Anselmi n. 24; PITINO Katjuscia, c.f. PTNKJS70R48F258R, nata a Modica (RG) il 08/10/1970, ivi residente in via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n. 51; POLITINO Elisia Rita Febronia, c.f. PLTLRT78H62C351D, nata a Catania, il 22/06/1978, ivi residente in via del Bosco 3; PROVENZANO Maria Giulia, c.f. PRVMGL72E56H792Y, nata a San Cataldo (CL) il 16/05/1972, residente in Milena (CL), via Fratelli Cervi n. 82; RESTIVO Gianfranco, c.f. RSTGFR67D10G273C, nato a Palermo il 10/04/1967, ivi residente in via Versilia n. 2; RICCIARDI Rossana Rita, c.f. RCCRSN76E67F158L, nata a Messina il 27/05/1976, residente a Savoca (ME) Via Scorsonello, 35; SAVONA Benedetto, c.f. SVNBDT70D30G273D, nato a Palermo 30/04/1970, ivi residente in Via G. Turrisi Colonna n. 54, SCARCIELLO Elisa, c.f. SCRLSE75D54E388A, nata a Jesi (AN), residente in Maiolati Spontini (AN), Via Bologna n.

33; SCIME' Salvatore, c.f. SCMSVT73L10A089F, nato a Agrigento (AG), il 10/07/1973, ivi residente in Via Vicolo degli eroi, 12; TREGLIA Marilina Giovanna, c.f. TRGMLN65H57F251T, nata a Mistretta (ME) il 17/06/1965, residente in Acquedolci (ME), C.da Oliveto snc; VALENTI Vito, codice fiscale VLNVTI73C10F205E, residente in Partanna (TP), Vicolo Alessi n. 5; VINCI Laura, c. f. VNCLRA69R69C351Q, nata a Catania il 29/10/1969, residente in 4 Acicastello (CT), via Firenze n. 203; VIOLA Cinzia, c.f. VLICNZ63T60E532V, nata a Lentini (SR) il 20/12/1963, residente in Catania, via Antonio Santangelo Fulci n. 31, elettivamente domiciliati in Catania, Via Gabriele d'Annunzio 39/A presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mingiardi del Foro di Catania (codice fiscale MNGGPP62C27B428M), con domicilio digitale PEC giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it e dell'Avv. Ottavia Mingiardi del Foro di Catania (codice fiscale MNGTTV96E46C351N), con domicilio digitale PEC ottavia.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it,

FATTO

Gli odierni interventori hanno tutti partecipato al *corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017.

Gli stessi dopo essere stati illegittimamente esclusi (la maggior parte all'esito della prova scritta ed alcuni dalla prova orale) hanno impugnato l'esclusione dapprima innanzi al TAR Lazio e successivamente al Consiglio di Stato.

Visto l'enorme mole del contenzioso che si protraeva da oltre 6 anni, con Decreto n. 107 dell'8 giugno 2023 (in attuazione dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, e succ.) il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha definito le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e la relativa prova finale per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG n. 1259/2017 dei candidati che avevano titolo a parteciparvi ai sensi dell'articolo 5, comma 11-septies del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Infatti, i «*soggetti destinatari della procedura in oggetto sono individuati dall'art. 2 del DM 107/2023: "1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:*

- a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;*
- b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;*
- c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale».*

Gli odierni interventori, avendo tutti i requisiti previsti dal Decreto 107/2023 partecipavano alla procedura selettiva consistente in una prova scritta della durata di 120 minuti con cento quesiti, mentre gli interventori che non avevano superato la prova orale affrontavano una nuova prova (sempre orale) della durata di 60 minuti consistente in un colloquio su quesiti predisposti dalla commissione.

Gli stessi venivano quindi ammessi alla frequenza del corso intensivo di Formazione (previo pagamento della cospicua quota di adesione prevista dal Ministero) avendo conseguito un punteggio minimo superiore a quello previsto dal Decreto.

All'esito del corso gli stessi superavano anche la prova finale consistente nella esposizione orale di una relazione e di un elaborato tecnico-pratico, discusso innanzi ad una commissione.

I docenti indicati in epigrafe, sono potenzialmente esposti al pregiudizio conseguente all'annullamento, e prima ancora alla sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati, e così vantano un interesse a tutelare la situazione di vantaggio connessa alla conferma di quegli stessi atti dipendente da quello dei resistenti in via principale.

Molti di essi in seguito al rigetto della richiesta di sospensione cautelare da parte del TAR Lazio sono stati formalmente convocati per la stipula del contratto di lavoro quali Dirigenti Scolastici.

Anche rispetto ad altri odierni intervenienti è configurabile una posizione soggettiva di interesse a che l'Amministrazione dell'istruzione proceda ai giusti scorrimenti della graduatoria definitiva della procedura di cui al DM 107/2023 alla quale partecipavano con esito favorevole, realizzando così l'ambizione ad accedere all'agognato ruolo di dirigente scolastico, a copertura di posti vacanti e disponibili, nell'interesse – s'è detto - dei medesimi, ma anche di quello più generale e comune del sistema nazionale di istruzione

Ciò agendo contro atti che potrebbero determinare un potenziale pregiudizio di tale interesse, nella specie a causa di una incongrua e discriminatoria valorizzazione dei titoli degli aspiranti, rispetto alle indicazioni delle norme e dei principi vigenti.

I medesimi hanno dunque interesse ad intervenire ad opponendum nel presente giudizio al fine di contestare i motivi di impugnativa proposti dalla ricorrente, e di assicurarsi che venga confermata la legittimità dei provvedimenti dalla medesima impugnati che correttamente defalcavano come per

legge il punteggio assegnato ai titoli posseduti dai candidati così da ricondurli nell'ambito del peso proporzionali ai medesimi assegnati dalle norme.

Il TAR Lazio, sezione quarta quater, con diverse Ordinanze rigettava la richiesta di sospensione cautelare degli atti impugnati, richieste da altri ricorrenti evidenziando quanto segue:

Impregiudicata ogni valutazione in merito alla dedotta inammissibilità riguardo al superamento della prova di resistenza e alle altre eccezioni sollevate, ritenuto ad una deliberazione propria della presente fase, che non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare, considerandosi, quanto al fumus, che:

- *il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" costituisce una disciplina generale applicabile a tutti i concorsi pubblici;*

- *con il D.M. n. 107/2023 il Ministero dell'Istruzione del Merito ha inteso indire e disciplinare una procedura concorsuale per titoli ed esami (vedi: Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2019 che ha definito " concorso" la procedura straordinaria perfettamente sovrapponibile a quella in esame ovvero la speciale procedura prevista dalla legge n. 107/2015, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale riservata a coloro che avevano un contenzioso pendente derivante dai precedenti concorsi per dirigenti scolastici), secondo il modello generale previsto dall'art 8 del D.P.R n. 487/1994;*

- *l'art 11 del D.M. 107/2023, a conferma dell'applicazione della disciplina generale dei concorsi pubblici, prevede che "Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 89 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche";*

- *il D.P.R. n. 487/1994, all'art. 8, comma 2, dispone che "Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli";*

- *tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla G.A nel senso che "si ritiene che il comma 2 dell'articolo 8 richiamato, nonostante il tenore testuale che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura, disponga, in realtà, proprio nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile; e ciò, da un lato, proprio in considerazione dell'esigenza in precedenza rappresentata, di assicurare una proporzionata distribuzione di punteggio all'interno, senza conferire una prevalenza assoluta ai titoli od alle singole prove di esame e, dall'altro, in quanto, procedendo in tale direzione, si persegue concretamente la finalità di impedire che i candidati meno anziani si*

vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che, durante una eventuale lunga carriera, hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio (Tar Lazio Roma sent. n. 6611/2014); ed ancora “Ai fini del decidere, premessa fondamentale è la circostanza che nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. 487/1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922). Orbene, sul punto il T.A.R. si è preoccupato di chiarire se tale tetto massimo sia da rapportare al punteggio delle altre prove o al punteggio complessivo finale, concludendo, in termini che questo Collegio non può che condividere, che il punteggio massimo di 10/30 o equivalente sia da rapportare non al punteggio delle altre prove ma al punteggio complessivo, e ciò in base a vari indici interpretativi e precedenti giurisprudenziali. Tale interpretazione, contrariamente da quanto assunto dall'appellante, consente di far proprio un metodo di calcolo e di distribuzione dei punteggi che non attribuisce prevalenza determinante, né ai titoli né alle singole prove d'esame e concilia le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 3 maggio 2015 n. 1614);

- l'art 9 del D.M. n. 107/2023, invocato da parte ricorrente, non introduce affatto una deroga alla disciplina generale sul punteggio da attribuire ai titoli (il citato art il D.P.R. n. 487/1994, all'art. 8, comma 2) ma si limita a richiamare la Tab A allegata al D.M. n. 138/2017 ai fini della valutabilità dei singoli titoli (e non della valutazione) senza precisare alcunché sul peso da attribuire ai titoli rispetto al punteggio delle prove;

- risolutivo, al contrario, appare il richiamo contenuto nell'art 9 del D.M. n. 107/2023 al D.M. n. 138/2017 che all'art. 12 (Valutazione delle prove e dei titoli) prevede che “per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”. Anche secondo questa disciplina, dunque, il peso ponderato dei titoli sul punteggio complessivo rilevante per la formazione della graduatoria finale di merito non deve eccedere i 30/230simi pari a 0,13 % quindi al di sotto della soglia prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 487/1994;

- l'aver proceduto alla divisione del punteggio dei titoli per 10, risponde all'esigenza di rispettare il limite previsto all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994; ed invero, dividendo invece in decimi, il punteggio totale sarebbe stato pari a 20 e il punteggio dei titoli rispetto al totale sarebbe stato pari a 10/20, ossia superiore al rapporto tra prove/titoli stabilito inderogabilmente in 10/30 dalla citata norma;

- conclusivamente, con il decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024 n. 2187 e la previsione di procedere alla conversione del punteggio attribuito ai titoli l'amministrazione si è attenuta all'art 8, comma 2, del D.P.R. 487/1994, che costituisce il parametro generale al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli, come peraltro accaduto in precedenti concorsi simili;

Ritenuto, inoltre, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che la mancata tempestiva immissione in ruolo comporterà il ricorso all'istituto della reggenza, con inevitabili e gravose ricadute sulle procedure organizzative e gestionali delle medesime scuole;

Ritenuto, pertanto, di respingere l'istanza cautelare collegiale, incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, pur disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare, tenuto conto della particolarità della materia.

-Tali Ordinanze non sono state revocate dal Consiglio di Stato, il quale rigettando la richieste di sospensiva rinviava al TAR Lazio solo per la sollecita fissazione dell'udienza di merito;

L'Ordinanza suindicata merita di essere confermata per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

In via preliminare il ricorso in appello si appalesa inammissibilità stante la mancata impugnazione di ulteriori atti lesivi della posizione dell'appellante adottati dal Ministero dell'Istruzione e da diversi Uffici Scolastici Regionali.

In particolare il MIM con provvedimento del 18.10.2024 forniva ai vari Uffici Scolastici Regionali *le indicazioni di ritenuta utilità per procedere alla revoca delle reggenze precedentemente disposte ed alle operazioni di immissione in ruolo sulle medesime sedi, nonché all'aggiornamento del sistema SIDI, in cui è disponibile la funzione "Visualizzazione candidati assegnati ad USR - DM 107, 8 giugno 2023" sotto la voce "Reclutamento – Corso concorso Dirigenti Scolastici".*

In attuazione del provvedimento suindicato la quasi totalità degli Uffici Scolastici Regionali (Lazio; Sardegna; Marche) hanno provveduto ad emanare apposito Decreti con cui hanno proceduto alla immissione in ruolo dei Dirigenti Scolastici risultati vincitori con decorrenza giuridica dal 01.09.2024 ed alla relativa stipula dei contratti di lavoro.

II

INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE

In via ulteriormente preliminare, il gravame merita di essere dichiarato inammissibile anche in ragione dell'assenza di interesse al ricorso in capo alla ricorrente.

Il ricorso, infatti, non supera la c.d. prova di resistenza: l'impugnazione, valutata in concreto per come è stata elaborata dall'avversa difesa, se accolta non è in grado di produrre un'utilità certa in favore della ricorrente.

Tuttavia, nel caso di specie, *de facto*, parte ricorrente, venendo meno all'onere della prova, non dimostra di beneficiare, nemmeno in termini strumentali, di un eventuale accoglimento del ricorso, non avendo provveduto ad alcuna comparazione con gli altri candidati.

E' altresì inammissibile in quanto nel ricorso si sostengono due tesi diametralmente opposte ed inconciliabili tra loro ossia da una parte si chiede che ai titoli venga assegnato un punteggio massimo di 30 punti e da un'altra un punteggio massimo di 10 punti.

III

INFONDATEZZA NEL MERITO DEL RICORSO

Con una strumentale ed infondata interpretazione del DM 107/2023 la controparte chiede per la prima volta nella storia delle procedure di reclutamento a DS, **di attribuire ai titoli un peso assurdo ed incomprensibile ossia il 75% del totale (30 punti ai titoli e 10 punti alla prova concorsuale).**

Con una seconda interpretazione altrettanto strumentale ed infondata (che peraltro si pone in contrasto con la prima e di qui anche la inammissibilità del ricorso) la controparte **vorrebbe dare ai titoli il peso del 50%, ovvero pari a quello della prova (10 punti max alla prova e 10 punti max ai titoli).** Questa seconda opzione deriva dalla strumentalizzazione della frase "riduzione su base decimale" con cui la controparte vorrebbe erroneamente intendere che tutto dovrebbe essere riportato sulla base di un punteggio massimo di 10 (sia prova che titoli, in palese contrasto con la norma di riferimento).

Prima di evidenziare la palese infondatezza ed irragionevolezza del contenuto del ricorso si evidenzia subito, in via preliminare, che nel concorso di che trattasi il valore dei titoli oggi oggetto di contestazione è quello più alto mai previsto nei recenti concorsi avendo un peso del 30% rispetto alla prova.

A dimostrazione di quanto sopra si evidenzia che:

- 1) nel Concorso a DS bandito nel 2017 **il valore dei titoli assume un peso 15% rispetto alla prova** ossia: 100 alla prova scritta; 100 alla prova orale; 30 ai titoli;
- 2) Nel Concorso ordinario a DS del 2023 **il valore dei titoli assume un peso 15% rispetto alla prova ossia:** 100 alla prova scritta; 100 alla prova orale; 30 ai titoli;
- 3) Nel concorso ordinario per Dirigenti Tecnici del 2024: **il valore dei titoli assume un peso 5% rispetto alla prova** ossia: 140 punti alla prova scritta; 60 punti alla prova orale; 10 come punteggio massimo ai titoli.

4) Nei concorsi riservati a DS Campania 2011 e buona scuola 2015, **il peso dei titoli non ha superato 1/3 del totale come previsto dal DPR 487/1994.**

Quindi, il legislatore nel caso di **specie ha già previsto una super valutazione dei titoli senza precedenti** (anche in maniera discutibile) **andando però comunque a rispettare il parametro massimo previsto dal DPR 487/1994, ovvero di non superare 1/3 del totale, previsto dalla normativa vigente.**

Già questa preliminare osservazione lascia comprendere la irragionevolezza ed infondatezza delle tesi sostenute nel ricorso di controparte.

Tanto premesso, si evidenzia quanto segue per evidenziare la correttezza dell'operato del Ministero dell'Istruzione.

La norma che disciplina la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi è contenuta **nell'art.8, comma 2 del DPR n.487/1994** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) prevede che *“Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”*.

Il DM 107/2023 che ha disciplinato la procedura riservata del Concorso per Dirigenti Scolastici, prevede all'articolo 9 che i candidati che sostengono la prova finale del corso intensivo di formazione «sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza».

Senonché, lo stesso DM 107/2023 specifica che superano la prova di accesso al corso intensivo di formazione (scritta o orale a seconda dei casi) «i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100» e che «il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato»,

Or, dunque, i titoli valutabili ai sensi della tabella A del Regolamento di cui al DM n. 138/2017, cui rinvia il DM 107/2023, sono espressi, come noto, in centesimi, fino ad un massimo di 30 punti, in quanto l'art. 12 del medesimo prevede che «Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti».

I meccanismi di valutazione sopra descritti aderiscono al dettato dell'art. 8, comma 2, del DPR 487/1994, il quale prevede che «Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli».

Tale norma rappresenta il parametro di base al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli.

Quindi, se il valore della prova è pari a 10, ai titoli non può essere attribuito un valore superiore a 3,3: $(10 \times 10) : 30 = 3,3$.

Invece, nella tabella della valutazione dei titoli che la ricorrente allega nel ricorso si evince che, con il meccanismo di calcolo utilizzato, il massimo valore dei titoli è pari a 10, tanto quanto il valore della prova sostenuta, addivenendo così ad una paritetica valutazione di 10 punti per la prova concorsuale e per la valutazione dei titoli. Ciò, in palese violazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 2 del DPR 487/1994, che sancisce tassativamente che la proporzione che il punteggio attribuito ai titoli può avere sul punteggio complessivo non può essere superiore a 10/30 o equivalenti.

Alla luce di quanto illustrato, emerge come l'amministrazione procedente abbia rispettato i canoni di legge aderenti alla fattispecie nella stesura della graduatoria qui inopinatamente sospesa: il DPR 487/1994 impone il vincolo di non superare il valore di 10/30 della prova.

La soluzione adottata dall'amministrazione (l'attribuzione di 3 punti per i titoli, ovverosia dare un peso del 30% ai titoli rispetto alla prova) risulta, quindi, pienamente idonea a garantire il rispetto della ratio ispiratrice del sistema delineato per la speciale procedura in esame, consentendo il mantenimento di una effettiva graduazione dei punteggi conseguiti dai candidati, senza violare altre disposizioni che vengono in rilievo in materia di assunzione dei dirigenti scolastici.

Nondimeno, la soluzione appare maggiormente aderente al dato normativo di cui alla disciplina speciale in esame che rinvia, proprio in relazione ai titoli, al DPR 487/1994.

Il decreto, infatti, menziona espressamente il Regolamento concorsi nelle proprie premesse e, inoltre, all'art. 11 (Norme di salvaguardia), ribadisce che «per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487».

Inoltre, anche il D.M. 138/2017 contiene una previsione in termini, ove all'art. 12 prevede che «Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti». Analoga disposizione è stabilita anche dal successivo D.M. 13 ottobre 2022, n. 194.

Dunque, la soluzione adottata è senza dubbio legittima e ragionevole perché evita una integrazione della disciplina secondo parametri non previsti dalla normativa speciale.

Inoltre, il meccanismo evidenziato non determina in concreto alcuna disparità di trattamento tra i candidati della procedura ordinaria e quelli della procedura straordinaria in quanto questi ultimi, ai sensi dell'art. 9 del DM 107/2023, sono inseriti in un elenco graduato aggiunto in coda alla

graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259.

Giovi, sul punto, ricordare che la normativa primaria che sovviene nel caso di specie ha imposto e garantito la selettività della procedura (prevedendo l'accesso per il tramite di una prova scritta o, in alcuni casi selezionati, di una prova orale).

Tuttavia, dalla stessa, non emerge alcun canone espresso in relazione titoli valutabili nella selezione, per i quali, quindi, è consentito fare riferimento alle regole del DPR 487/1994.

Nondimeno, nel silenzio della legge, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione la disciplina di dettaglio della procedura concorsuale e delle modalità di formazione della graduatoria, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa generale sui concorsi pubblici o dalla normativa di settore relativa ai concorsi nella scuola. Ebbene, nella procedura in esame l'amministrazione non ha ancorato le proprie scelte a logiche arbitrarie e discriminatorie, ma si è attenuta alle previsioni dell'art. 8, comma 2 del DPR 487/1994, nel cui schema rientra l'odierna selezione.

Aggiungasi come correttamente evidenziato dal TAR Lazio che *l'art 9 del D.M. n. 107/2023, invocato da parte ricorrente, non introduce affatto una deroga alla disciplina generale sul punteggio da attribuire ai titoli (il citato art il D.P.R. n. 487/1994, all'art. 8, comma 2) ma si limita a richiamare la Tab A allegata al D.M. n. 138/2017 ai fini della valutabilità dei singoli titoli (e non della valutazione) senza precisare alcunché sul peso da attribuire ai titoli rispetto al punteggio delle prove; - risolutivo, al contrario, appare il richiamo contenuto nell'art 9 del D.M. n. 107/2023 al D.M. n. 138/2017 che all'art. 12 (Valutazione delle prove e dei titoli) prevede che “per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”. Anche secondo questa disciplina, dunque, il peso ponderato dei titoli sul punteggio complessivo rilevante per la formazione della graduatoria finale di merito non deve eccedere i 30/230simi pari a 0,13 % quindi al di sotto della soglia prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 487/1994;*

La stessa Giurisprudenza amministrativa, peraltro, ha avuto modo di evidenziare in maniera del tutto condivisibile che *“nei concorsi per titoli ed esami, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2, del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile dell'incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922).

Nel caso di specie trattavasi proprio di un concorso per titoli ed esami come previsto nella stessa domanda di partecipazione alla procedura di che trattasi laddove era specificato in maniera testuale “concorso riservato per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale Dirigente Scolastico di cui al D.M. 107 del 08.06.2023”.

Del tutto temeraria inoltre è la tesi di controparte per la quale il concorso ex d.m. 107 del 2023 non costituirebbe una vera e propria procedura concorsuale (sia pure riservata ad alcune categorie di partecipanti), ma un meccanismo eccezionale di assunzione, operante extra ordinem per fare fronte al noto problema dei contenziosi pendenti. A tale procedura, dunque, non potrebbero applicarsi i principi costituzionali in materia di accesso agli impieghi e, tra questi, la regola di ponderazione dei titoli che vieta di attribuirvi un peso superiore ai tre decimi enunciata dall’art. 8 del d.P.R. n. 487 del 1994. Se pur davvero sia mai stata sostenuta da qualcuno, una simile tesi sarebbe aberrante. Innanzitutto, si ribadisce quanto già rilevato in precedenza: è lo stesso d.m. n. 107 del 2022 a fare rinvio al d.P.R. n. 487 del 1994, c.d. Regolamento concorsi e, quindi, a proclamare la natura pienamente concorsuale della procedura in oggetto. Nel merito, si ricorda poi quanto rilevato dalla Corte costituzionale, con la sent. 2 maggio 2019, n. 106, relativa alle consimili disposizioni contenute nell’art. 1, commi 87 ss., legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. buona scuola. Anche in quel caso, come noto, si introdusse un concorso riservato per quanti avessero contenziosi pendenti. Ebbene, la Corte ebbe a qualificare quella disciplina come una “speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici”, giustificata da “esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell’azione amministrativa [...] a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all’impiego pubblico e del principio del pubblico concorso”. La Corte, quindi, ha ribadito nel modo più chiaro la natura “selettiva” della procedura e il necessario rispetto, anche in tali eccezionali casi, dei principi essenziali del “pubblico concorso”, che (ragionando a contrariis) non possono essere “compressi in modo irragionevole”. In base a queste chiare indicazioni costituzionali, la “riserva” di partecipazione in favore delle categorie elencate nell’art. 5, comma 11- quinquies, d.l. 198 del 2022 può ritenersi giustificata al fine di “prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti”. Ammessa tale deroga al principio del massimo accesso ai concorsi pubblici, tuttavia, deve radicalmente escludersi che possano essere accettate ulteriori ed ingiustificate restrizioni al principio del merito: una doppia deroga sarebbe chiaramente incostituzionale. L’attribuzione di un peso eccessivo ai titoli rispetto alla prova, infatti, snatura in radice i caratteri propri del concorso, laddove la “prova concorsuale” deve sempre mantenere una assoluta centralità. Questa lettura è coerente con la consolidata giurisprudenza costituzionale, che ha da sempre considerato la diffusione di “concorsi riservati per titoli” come prassi “abnorme” (vedi già le sentenze n. 314 del 1994 e n. 1 del 1999). Nel caso di specie, mentre la riserva di posti si giustifica per esigenze

di certezza del diritto, lo squilibrio nella valutazione dei titoli non troverebbe nessuna legittima ragione d'essere. È il caso di rilevare, da ultimo, che lo stesso Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel proprio parere sullo schema di decreto, reso nella seduta plenaria n. 103 del 16.5.2023, pur non affrontando il tema dei titoli, ha sollevato molteplici rilievi, invitando il Ministero ad assicurare, durante tutto l'iter, la massima serietà delle prove selettive, per assicurare “la definizione di un adeguato profilo professionale da dirigente scolastico”. La scelta di attribuire alle prove concorsuali un peso di appena un quarto nella formazione della graduatoria finale sarebbe del tutto inconciliabile con questi indirizzi.

Ad ulteriore dimostrazione della correttezza dell'operato del Ministero dell'Istruzione anche le relazioni redatte da due illustri professori e docenti Universitari su incarico degli odierni interventori. La prima relazione (che si allega tra i documenti) è stata redatta **dal Prof. Elio Piazza**, Professore a contratto delle seguenti materie negli Anni Accademici (A.A.) 1990 – 2024 presso il Politecnico di Milano: Calcolo delle Probabilità e Statistica 10 cfu, Ingegneria Informatica on Line (IOL) Probabilità e Statistica Matematica 10 cfu, Ingegneria Gestionale Modelli Statistici e Processi Stocastici 6 cfu, Ingegneria Ambientale; laurea magistrale Analisi Matematica 1 e Geometria 10 cfu, Ingegneria della Produzione - Lecco Analisi Matematica 2, 10 cfu, Ingegneria Gestionale Statistica 6 cfu, Ingegneria Energetica Analisi C, 5 cfu, Ingegneria Chimica A partire dall'A.A. 2015-2016 Attività di Supporto alla Didattica: Calcolo Delle Probabilità E Statistica (2 squadre), Ingegneria Informatica (IOL), autore di numerose pubblicazioni in ambito matematico.

SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione è stata richiesta dai Resistenti per dimostrare al TAR Lazio la congruità del processo valutativo seguito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nella procedura concorsuale riservata per dirigenti scolastici di cui al Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023.

In particolare, verranno analizzate le espressioni contenute nell'art. 6 comma 2 del Bando di concorso (DM 107 dell'08/06/2023) “il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato” e nelle premesse del decreto di approvazione della graduatoria (decreto dipartimentale n. 2187 del 09/08/2024) “conversione su base decimale del punteggio dei titoli”.

Sarà quindi esaminato il processo valutativo seguito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formulazione della graduatoria finale del concorso de quo.

SCENARIO E SEQUENZA DEGLI EVENTI

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proceduto alla conversione in decimi della valutazione della prova concorsuale, inizialmente espressa in centesimi (punteggio massimo: 100); in ossequio

all'art. 6 del Bando "il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato" il Ministero ha operato una divisione per 10.

Ha poi convertito, analogamente, il punteggio dei titoli posseduti dai candidati (massimo: 30); in ossequio al decreto di approvazione della graduatoria (decreto dipartimentale n. 2187 del 09/08/2024) "conversione su base decimale del punteggio dei titoli" ha effettuato una divisione per 10.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha convertito 100 in 10 e 30 in 3

Questa conversione ha mantenuto inalterato il rapporto tra il punteggio dei titoli e il totale punteggio prima della conversione: infatti $30 : 130 = 3 : 13$ (30 sta a 130 come 3 sta a 13).

Il punteggio massimo attribuibile è quindi risultato 13, derivante da $10 + 3$

Il DPR 487/1994, che disciplina i concorsi pubblici, all'art. 8 prevede che "per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente".

CONCLUSIONI

Stabilito che 100 è il punteggio massimo della prova, il punteggio dei titoli ("Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente") va aggiunto a 100.

Dai documenti da me consultati questo è quello che ha correttamente fatto il ministero. Per ogni candidato è stata valutata la sua prova inizialmente calcolata in centesimi (per esempio 75/100) e trascritta poi in decimi (nell'esempio e conseguentemente 7,5).

Di ogni candidato, secondo poi la Tabella A DM 138-2017 (allegato 2), sono stati calcolati i titoli in trentesimi (per esempio 11/30). Tale valutazione è poi stata trascritta in decimi (nell'esempio e conseguentemente 1,1 su base decimale).

La tabella (Valutazione titoli Tabella A DM 138/2017 - Concorso DS riservato DM 107/2023, allegato) stabilisce un punteggio massimo per i titoli pari a 30 (misurato in centesimi). Quindi il punteggio dei titoli non può superare i 10/30 della prova, cioè 30 se misurato in centesimi, 3 se misurato in decimi (Valutazione titoli concorso DS riservato DM 107_23 ELENCO ALFABETICO, allegato).

Per un totale massimo complessivo (in decimi) di 10 (massimo per la prova) + 3 (massimo per i titoli).

Applicando correttamente questa impostazione annunciata nel bando del concorso (vedi tabella Procedura di reclutamento riservato dirigenti scolastici - DM107/23 Graduatoria definitiva) il Ministero ha calcolato i punteggi complessivi meritati dai concorrenti secondo, appunto la formula voto in decimi della prova + voto in decimi dei titoli = voto totale (massimo raggiungibile 13).

(Vedi Allegato al DPIT 2206 del 19.08.24 RETTIFICA Graduatoria definitiva, allegato).

Da tale disamina, emerge la piena conformità della condotta del Ministero alle norme che regolano il concorso.

Il ministero ha agito correttamente.

La presente relazione dimostra e certifica che le espressioni analizzate dei documenti ministeriali sono state correttamente interpretate ed agite.

La conversione operata dal MIM (prova concorsuale: da massimo 100 punti a 10; valore dei titoli: da massimo 30 punti a 3) mantiene lo stesso rapporto dei valori prima della conversione e rispetta il dettato normativo del DPR 487/1994 “per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente”.

Prof. Elio Piazza

La seconda relazione (che si allega nei documenti) è stata redatta dal **Prof. Stefano Herzel** attualmente professore ordinario di Matematica Finanziaria e Attuariale presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Afferisce al Dipartimento di Economia e Finanza ed insegna i corsi tipici del miosettore disciplinare (come Matematica Generale, Matematica Finanziaria, Teoria del Portafoglio Finanziario, ecc.) sia per i corsi di laurea triennale che specialistica che di dottorato. Già vicedirettore del Dipartimento di Economia e Finanza, Direttore del Master of Science in Finance and Banking e componente della Giunta della Facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata. Partecipa attivamente al dibattito scientifico nazionale e internazionale scrivendo articoli su riviste del settore, organizzando e partecipando a convegni. Ha partecipato a numerose commissioni di concorso per la chiamata in ruolo di professori e ricercatori universitari.

SCOPO DEL DOCUMENTO

La presente relazione mi è stata richiesta dai Resistenti per dimostrare al TAR Lazio la congruità del processo valutativo seguito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nella procedura concorsuale riservata per dirigenti scolastici di cui al Decreto Ministeriale n. 107 dell'8 giugno 2023.

In particolare, analizzerò le espressioni contenute nell'art. 6 comma 2 del Bando di concorso (DM 107 dell'08/06/2023) “il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato” e nelle premesse del decreto di approvazione della graduatoria (decreto dipartimentale n. 2187 del 09/08/2024) “conversione su base decimale del punteggio dei titoli”.

Quindi, esaminerò il processo valutativo seguito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formulazione della graduatoria finale del concorso, riportando le mie conclusioni.

SCENARIO E SEQUENZA DEGLI EVENTI

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proceduto alla conversione in decimi della valutazione della prova concorsuale dividendo per 10 il valore di ciascun punto, in ossequio all'art. 6 del Bando "il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato".

Ha poi proceduto analogamente, dividendo per 10 il valore di ciascun punto, per quanto riguarda il punteggio dei titoli posseduti dai candidati, in ossequio al decreto di approvazione della graduatoria (decreto dipartimentale n. 2187 del 09/08/2024) "conversione su base decimale del punteggio dei titoli".

Infine, ha compilato l'elenco graduato dei candidati, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Bando (Graduatoria finale), sommando i punteggi ottenuti.

CONCLUSIONI

L'espressione "convertire su base decimale" deve essere intesa come cambio di unità di misura, come avviene, per esempio, passando da una misura espressa in centimetri ad una espressa in decimetri (Esempio: 35 cm = 3,5 dm). Pertanto, reputo corretta l'interpretazione data dal Ministero.

L'articolo 8 dal DPR 487/1994, che disciplina i concorsi pubblici prevede che "per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente". Nella graduatoria in oggetto, il punteggio massimo complessivo è 13 punti (la somma di 10 punti per la prova concorsuale e 3 punti per i titoli), quindi il peso dei titoli sul totale è 3/13. Essendo 3/13 minore di 10/30, la norma in questione risulta pertanto soddisfatta.

Se, diversamente dai fatti, il Ministero avesse interpretato l'espressione "convertire su base decimale" come "esprimere i voti in decimi" e avesse proceduto eseguendo la somma delle valutazioni, avrebbe commesso tanto un errore di interpretazione del Bando quanto una violazione del citato articolo 8 dal DPR 487/1994, dato che il punteggio massimo complessivo sarebbe stato pari a 20 e il peso dei titoli rispetto al totale pari a 10/20, valore superiore al limite di 10/30 previsto dalla norma.

Alla luce di quanto esposto, ritengo quindi che il Ministero abbia stilato la graduatoria in maniera corretta dal punto di vista dell'interpretazione del Bando e in accordo con quanto previsto dall'articolo 8 del DPR 487/1994.

Roma, 25 settembre 2024, Prof. Stefano Herzel

Alla luce di tutto quanto sopra risulta evidente l'infondatezza del ricorso proposto

INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

Il ricorrente non versa in condizioni di disagio lavorativo, ragion per cui non ricorre la necessità di dover preservare la *res adhuc* integra.

Ciò, in quanto non risulta integrata la circostanza per la quale, se non fosse accolta la richiesta cautelare, la sentenza di merito risulterebbe inevitabilmente *inutiliter data*, alla luce delle inconsistenti (se non del tutto assenti) evidenze prodotte dalla ricorrente in punto di prova di resistenza.

Aggiungasi che nella comparazione del danno sarebbe maggiore quello che subirebbe il MIM e gli odierni interventori ad opponendum rispetto all'appellante.

Come innanzi evidenziato il MIM con provvedimento del 18.10.2024 forniva ai vari Uffici Scolastici Regionali le *indicazioni di ritenuta utilità per procedere alla revoca delle reggenze precedentemente disposte ed alle operazioni di immissione in ruolo sulle medesime sedi, nonché all'aggiornamento del sistema SIDI, in cui è disponibile la funzione "Visualizzazione candidati assegnati ad USR - DM 107, 8 giugno 2023" sotto la voce "Reclutamento – Corso concorso Dirigenti Scolastici"*.

In attuazione del provvedimento suindicato doversi Uffici Scolastici Regionali (Lazio; Sardegna; Marche) hanno provveduto ad emanare apposito Decreti con cui hanno proceduto alla immissione in ruolo dei Dirigenti Scolastici risultati vincitori con decorrenza giuridica dal 01.09.2024 ed alla relativa stipula dei contratti di lavoro con relativi trasferimenti presso le sedi assegnate.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo TAR Lazio rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato nel merito e rigettare la domanda cautelare per tutti i motivi sopra esposti.

In ogni caso, condannare i ricorrenti al pagamento delle spese legali da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Roma, 15 novembre 2024

Avv. Vincenzo Iacovino

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

(NRG. 10561/2024)

ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM EX ART. 50 CPA

Per **Avv. DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 FIRENZE CF **LMBDRH69M57F839Q** in proprio per avere la qualità di difensore legalmente esercente e rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (**C.F. BFLMRZ66L23D612I**) in forza di procura rilasciata in modalità telematica ex art. 83 III° Co. Cpc congiunta al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in P.zza Dè Salterelli 1 Firenze il quale difensore **dichiara ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it**

- intervenitore -

CONTRO

ACCARDI FABIO ARNALDO ETTORE, rappresentato e difeso dall'Avv. **Dino Caudullo** **pec** dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it

- ricorrente -

E NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *protempore*, C.F. 80185250588 e **FORMEZ PA**, in persona del legale rappresentante *protempore*, C.F. 80048080636 rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato **pec** ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso la cui sede sono domiciliati *ex lege* in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

MUZIO CONCETTA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mingiardi pec giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it

- controinteressata -

ANGILERI Giovanni Massimo, ARCIDIACONO Anna, ARRABITO Annalisa, AZZARELLI Rosa, BALSAMO Maria Margherita, BELLOMO Liliana Maria Sabina, BONACCORSI Tiziana, BONACCORSO Anna Rita, BRUNO Anna Maria, CACCIOLA Graziella, CALDERONE Carmelina, CALÌ Giorgia, CIVICO Katia, CORDOVA Vivian, CRISTALDI Rosa Anna, DI GIROLAMO Antonietta, DI GIROLAMO Margherita, DI MAURO Monica, DI NATALE Anna, GARRAFFO Giuseppe, GARRONE Stefania, GRASSO Milena, IENNA Ignazina, INGARDIA Margherita, IOGNA PRAT Andrea, LA SPINA Alfio, LIGORI Crocifissa, MAGAZZU' Grazia, MARCHESE Loredana Patrizia, MARCIANTE Antonio, MARINO Carmelo, MARINO Maria Vittoria, MAUGERI Francolino, MAUGERI Maria Rita, MAUGERI Santa Donatella, MAZZAGLIA Antonietta Maria, MAZZULLO Gabriella, MESSINA Rosaria, MUZIO Concetta, NASTASI Enza Pamela, ODDO Calogera, PIRRELLO Leonardo, PITINO Katjuscia, POLITINO Elisia Rita Febronia, PROVENZANO Maria Giulia, RESTIVO Gianfranco, RICCIARDI Rossana Rita, SAVONA Benedetto, SCARCIELLO Elisa, STRACQUADAINO Melania, TREGLIA Marilina Giovanna, VALENTI Vito, VINCI Laura, VIOLA Cinzia, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Mingiardi pec giuseppe.mingiardi@pec.ordineavvocaticatania.it

- interventori *ad opponendum* –

ORSOLA MONTANI, ALESSANDRA SEBASTIANI, ANNA LUCE PROCOPIO, ANTONINA D'AGOSTINO, BRIGIDA CRISTALLO, BRUNELLA VERGINELLI, CINZIA SPOGLI, CONCETTA GALA, CRISTIANA MOLIGANI, DANIELA TORELLI, ELISABETTA ZANICHELLI, EMANUELA MARINO, FLORIANA PERACCHIA,

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

GESSICA CANIPAROLI, GIOVANNA SPATARO, GIUSEPPE PUPPO, ILARIA ADALGHERI, LAURA VIBERTI, LUIGI NICODOMO PONTIERI, MARCO MEROLLA, MARIA MORELLI, MARIA STELLA ORIGIGLIA, PIER PAOLO TARSI, ARMIDA ROSARIA DOSE, SIMONA CARAVAGGIO, TERESA CAZZATO, VALENTINA MOLIGNANI, con l'Avv. Vincenzo Iacovino **pec** vincenzo.iacovino@legalmail.it

- interventori *ad opponendum* –

FATTO

1. Con il ricorso **NRG. 10561/2024** il ricorrente Accardi Fabio Arnaldo Ettore ha chiesto l'annullamento previa sospensione del Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 9.8.2024 n. 2187 di approvazione della Graduatoria definitiva del Concorso riservato, dell'Avviso del MIM del 9.8.2024 n. 124319 relativo a n. 519 posti vacanti e disponibili di Dirigente Scolastico nella parte lesiva alla ricorrente e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

* * * * *

2. A fondamento della domanda di annullamento della graduatoria definitiva del Concorso la ricorrente ha allegato in fatto di avere superato la prova scritta, di avere ottenuto un punteggio dei titoli espresso in trentesimi di 12,25 e di avere ottenuto un punteggio finale dei titoli di 1,225 mentre ha dedotto in diritto il seguente motivo di gravame:

(a) Violazione del DL 29.12.2022 n.198 conv. dalla L. 24.2.2023 n.14. Violazione ed erronea applicazione del DM 8.6.2023 n. 107. Violazione ed erronea applicazione del DM 3.8.2017 n.138 e dell'allagata Tabella A. Eccesso di potere per straripamento. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio di legittimo affidamento. Violazione del principio di buon andamento della PA di cui all'art. 3 Cost.

* * * * *

2.1. I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione di legge e per eccesso di potere sotto i plurimi profili denunciati poiché il Ministero in fase di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva del 9.8.2024 sarebbe incorso in “*un errore matematico*” ovvero avrebbe proceduto a dividere per dieci il punteggio dei titoli ottenuto da ogni singolo candidato anziché provvedere alla conversione in decimi del punteggio dei titoli espressi in trentesimi in applicazione della “*tabella corretta di conversione*”.

L'errore matematico nel quale il Ministero sarebbe incorso è quindi consistito nella mancata applicazione della tabella di conversione da trentesimi in decimi nell'operazione di “*conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli*”.

L'applicazione di criteri di conversione errati avrebbe collocato la ricorrente in graduatoria in una posizione più sfavorevole (posizione n. 841) rispetto a quella spettante (posizione n. 420).

* * * * *

2.2. La graduatoria rettificata sarebbe illegittima per il vizio denunciato anche perché il DM n. 107/2023 non prevederebbe alcuna graduatoria generale ma un mero elenco graduato e il corso intensivo di formazione previsto dall'art. 5 comma quinquies e segg. DL n. 198/2022 sarebbe non un concorso bensì una procedura in sanatoria con regole del tutto diverse da quelle tipiche che disciplinano un vero e proprio concorso pubblico.

Pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare i criteri di “*formazione dell'elenco graduato*” dettati dall'art. 9 del DM n. 107/2023 con la conseguenza che l'unico punteggio da convertire in decimali era quello della prova di accesso mentre, stante il tenore letterale dell'art. 9, il punteggio per titoli andava calcolato sulla base della Tabella A del DM 3 agosto 2017 n. 138.

* * * * *

4. L'Avv. Deborah Lombardi, odierno interventore, ha partecipato alla procedura concorsuale riservata di cui al DM n. 107/23, ha superato la prova scritta con il punteggio del 83%, ha partecipato al corso intensivo di formazione sostenendo la prova finale in data 26.7.2024 ed ha ottenuto una valutazione dei titoli pari a 1,50 (v. graduatoria titoli Doc.1).

Con Decreto 9.8.2024 n. 2187 il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ha approvato la **Graduatoria definitiva della Procedura** di reclutamento riservato ivi allegata e la istante **si è collocata alla posizione n. 591** con il punteggio totale di 8,45 (Docc.2-3).

Con il Decreto 19.8.2024 n. 2206 il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ha rettificato la Graduatoria definitiva e la istante LOMBARDI Deborah è rimasta alla posizione n. 591 con il punteggio totale di 8,45 (Docc.4-5).

L'Avv. Lombardi ha pertanto titolo e interesse a costituirsi nel presente giudizio per svolgere intervento *ad opponendum* e chiedere il rigetto del ricorso siccome irricevibile, inammissibile e infondato.

DIRITTO

1. SULL'UNICO MOTIVO DI RICORSO *“Violazione del DL 29.12.2022 n.198 conv. dalla L. 24.2.2023 n.14. Violazione ed erronea applicazione del DM 8.6.2023 n. 107. Violazione ed erronea applicazione del DM 3.8.2017 n.138 e dell'allagata Tabella A. Eccesso di potere per straripamento. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione del principio di legittimo affidamento. Violazione del principio di buon andamento della PA di cui all'art. 3 Cost.”.*

INFONDATEZZA DELLA CENSURA.

1.1. Con il motivo il ricorrente ha lamentato che il Ministero in fase di

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva del 9.8.2024 sarebbe incorso in “*un errore matematico*” perché avrebbe proceduto a dividere per dieci il punteggio dei titoli ottenuto da ogni singolo candidato anziché provvedere alla conversione in decimi del punteggio dei titoli espressi in trentesimi in applicazione della “*tabella corretta di conversione*”.

L'errore matematico nel quale il Ministero sarebbe incorso è quindi consistito nella mancata applicazione della tabella di conversione da trentesimi in decimi nell'operazione di “*conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli*”.

* * * * *

1.2. L'art. 6 del DM n. 10/2023 dispone che “*superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato*”.

Con il decreto 9.8.2024 n. 2187 di approvazione della graduatoria generale nazionale il Ministero ha dichiarato di procedere “*alla conversione su base decimale (anche ndr) del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all'articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022*” (v. Doc.2).

* * * * *

1.3. Orbene, l'operazione matematica di conversione su base decimale non significa affatto – come dedotto dal ricorrente – **riportare in decimi un valore** quale è quello dei titoli espresso in trentesimi.

In matematica per riportare su base decimale un valore espresso in trentesimi è **necessario procedere con la divisione del numeratore** (qui valore titoli) **per il denominatore** (30) (v. L. SASSO - C. ZANONE, *Tutti i colori della matematica*, Vol. 1 Doc.6).

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Per fare un esempio: **punteggio titoli** (espresso in trentesimi) **11,75 : 30**
= 0,3916.

Pertanto, la frazione 11,75 (punteggio titoli ricorrente) / 30 è rappresentata dal numero decimale 0,3916 (v. nuovamente Doc.6).

Il punteggio pari a 0,3916 derivante dalla corretta conversione su base decimale del punteggio dei titoli espresso in trentesimi ha un peso nettamente inferiore al punteggio di 3,916 preteso dalla ricorrente.

* * * * *

1.4. Vi è stato sì “*un macroscopico errore matematico*” ma **tale errore è stato compiuto dal ricorrente la quale ha ‘convertito’ il punteggio dei titoli espresso in trentesimi in decimi anziché su base decimale** come prescritto dal Bando.

La tabella di conversione titoli da trentesimi in decimi richiamata dal ricorrente non trova applicazione perché la conversione va fatta su base decimale e non in decimi.

* * * * *

1.5. Il DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 ha previsto “*un corso intensivo di formazione*” con “*relativa prova finale*” a favore dei candidati del Concorso DS del 2017 che non hanno superato la prova scritta o orale ed abbiano un ricorso giurisdizionale avverso l’esito della prova pendente alla data del 28.2.2023.

L’art. 11-*septies* DL n. 198/22 conv. dalla L. n. 14/23 ha quindi disposto che le prossime procedure di immissione in ruolo saranno effettuate attingendo almeno per il 60% dei posti assegnabili dalla *graduatoria* del Concorso ordinario e per il 40% dalla *graduatoria* del Concorso riservato *fino al suo esaurimento* (art.).

Con il DM 8.6.2023 n. 107 (Doc.7) adottato ai sensi dell’art. 5 comma 11-*quinques* del DL 29.12.2022 n. 198 convertito dalla L. 24.2.2023 n. 14 il MINISTERO ha definito le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e la relativa prova finale.

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

L'art. 6 del DM n. 107/2023 nel regolamentare la prova di accesso al corso dispone che *“superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. **Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale**, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato”*.

Il corso intensivo di formazione ha la durata di 120 ore, si compone di quattro moduli formativi (art. 7) e si conclude con una **prova finale** avanti alla Commissione esaminatrice cui possono accedere soltanto i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di ciascun modulo formativo (art. 8). La prova finale consiste in una esposizione orale del candidato sulla base di una relazione scritta sulle materie del corso (art. 8).

L'art. 9, rubricato significativamente *“graduatoria finale”*, stabilisce che i candidati che abbiano sostenuto la prova finale *“sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017”*, che *“i soggetti inseriti nella **graduatoria** sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti”* e che *“le immissioni in ruolo sono effettuate fino al 40% dei posti a tal fine annualmente assegnabili **attingendo alla graduatoria** di cui al presente articolo ...”*.

L'art. 11, rubricato *Norme di salvaguardia*, stabilisce infine che *“per quanto non previsto dal presente decreto, **valgono**, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel **DPR 9 maggio 1994 n. 487** e successive modifiche ...”*.

* * * * *

1.6. L'art. 5 comma 11 del DL n. 98/2022 prevede una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici indetta con decreto del MIM

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova finale che si conclude con una vera e propria graduatoria finale sulla falsariga del corso intensivo di formazione previsto dal comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 107 del 2015 che ha superato – come noto – il vaglio di legittimità costituzionale (Corte Cost. 2 maggio 2019 n. 106).

I candidati sono inseriti nella graduatoria finale sulla base del punteggio della prova di accesso e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A del DM n. 138/2017.

Il corso intensivo di formazione di cui all'art. 5 comma 11 del DL n. 98/2022 è con tutta evidenza una **procedura di reclutamento straordinaria** diretta all'immissione in ruolo dei Dirigenti Scolastici.

In tale senso si veda TAR LAZIO – ROMA Sez. III° Bis 22 febbraio 2024 n. 3489 *“il corso intensivo di formazione, di cui all'art. 5, comma 11, del d.l. n. 98/2022, non è una ripetizione o una appendice della precedente procedura concorsuale, ma assume natura di procedura di reclutamento straordinaria e riservata, distinta dalla precedente, con propri e autonomi presupposti”*; TAR LAZIO – ROMA Sez. IV 27 settembre 2024 n. 16821 che definisce il corso intensivo di formazione quale *“speciale procedura di reclutamento”*.

Appare opportuno ricordare che secondo la costante giurisprudenza amministrativa **si è già in presenza di un pubblico concorso quando la commissione effettua il confronto dei titoli** di ciascun candidato e procede alla **formazione della graduatoria** (CONS. STATO Sez. V 21 agosto 2015 n. 4039; CONS. STATO Sez. III 16 dicembre 2015 n. 5693; CONS. STATO Sez. V 12 settembre 2014 n. 4658).

* * * * *

1.7. Ora, l'art. 8 del DPR 9.5.1994 n. 487 ossia il *Regolamento che disciplina lo svolgimento dei concorsi pubblici*, dispone che ***“per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30***

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

o equivalente” (Comma 2) e che “la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame” (Comma 4).

Dunque, il peso ‘specifico’ attribuibile ai titoli non può superare il tetto massimo di 1/3 del punteggio complessivo disponibile (CONS. STATO Sez. V 27 marzo 2015 n. 1615; CONS. STATO Sez. V 7 ottobre 2013 n. 4922).

La finalità della norma è quella di impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani che durante la lunga carriera abbiano potuto conseguire maggiori titoli di servizio.

Il DPR 9.5.1994 n. 487 è stato richiamato dalla clausola di salvaguardia di cui all’art. 11 del DM n. 107/2023 e in ogni caso **la materia dei concorsi per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni è assoggettata ai principi previsti dal DPR n. 487/1994** che ha carattere di disciplina generale dei pubblici concorsi (v. TAR LAZIO ROMA 2 agosto 2022 n. 10893; CONS. STATO Sez. V 23 marzo 2018 n. 1860; CONS. STATO Sez. II 19 dicembre 2013 n. 4912).

* * * * *

1.8. La **tesi** veicolata dal motivo di gravame secondo cui il punteggio della prova di accesso va convertito su base decimale mentre il punteggio dei titoli dovrebbe rimanere in trentesimi (**cd tesi del 10+30**) **si scontra con la chiara lettera** dell’art. 8 del DPR 9.5.1994 n. 487.

E infatti l’interpretazione del Bando propugnata dal ricorrente risolvendosi nell’attribuzione ai titoli di servizio di un peso specifico addirittura superiore a quello della prova scritta di accesso con un rapporto invertito di 3 a 1 finirebbe per dare ai titoli una illogica prevalenza così da trasformare illegittimamente il concorso per titoli ed esami in un concorso per soli titoli.

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

Il motivo di gravame è infondato poiché il diverso criterio di formazione della graduatoria invocato dal ricorrente è illegittimo per violazione dell'art. 8 del DPR n. 487/1994.

* * * * *

1.9. Va anche detto che nell'interpretazione dei bandi assume carattere preminente la regola collegata all'interpretazione letterale e solo in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, si può fare ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui rilevano quelli dettati dall'art. 1363 c.c., dell'interpretazione complessiva delle clausole, le une per mezzo delle altre, e dall'art. 1367 c.c., che, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, **nel dubbio impone di seguire l'interpretazione che consente di mantenerne gli effetti, piuttosto che quella che ne determini la privazione** (CONS. STATO Sez. VI 12 giugno 2008 n. 2909; CONS. STATO Sez. VI 4 giugno 2002 n. 3153).

Ne consegue che l'art. 9 del DM n. 107/2023 che per la valutazione dei titoli rinvia *sic et simpliciter* alla Tabella A allegata al DM n. 138/2017 non può essere interpretato nel senso che i titoli culturali, di servizio e professionali dei candidati sono valutati con un punteggio da 1 a 30 e che tale punteggio rimane in trentesimi quando il punteggio della prova scritta o orale va convertito su base decimale ex art. 6 Comma 2 del Bando.

Tale interpretazione comporterebbe invero la invalidità della clausola bandizia per violazione dell'art. 8 DPR n. 487/1994.

La sola interpretazione dell'art. 9 del DM n. 107/2023 che consente alla clausola di produrre effetti è quella secondo cui anche il punteggio dei titoli va convertito su base decimale poiché solo così facendo i titoli avrebbero un peso specifico non superiore a 1/3 in osservanza della norma di cui all'art. 8 DPR n. 487/1994.

* * * * *

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

1.10. Infine, l'art. 6 del DM n. 107/2023 ha stabilito che *“superano la prova i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato”*.

Il procedimento concorsuale deve essere governato da meccanismi oggettivi, trasparenti, efficienti e imparziali tra i quali figura anche la necessità di ancorare **il calcolo del punteggio** conseguito dai candidati a **parametri uniformi e omogeni**.

Non è allora possibile calcolare il punteggio della prova in decimi e quello dei titoli in trentesimi come preteso dalla ricorrente e quindi sommare i due punteggi per determinare il punteggio totale perché così facendo **si sommano tra di loro dati disomogenei**.

Da qui, l'infondatezza della censura.

* * * * *

1.12. Va detto che codesto Ecc.mo Tribunale **ha già avuto modo di pronunciarsi su censure identiche** a quelle oggi fatte valere dal ricorrente e **le ha dichiarate tutte infondate** sulla base del seguente percorso motivazionale assolutamente condivisibile: *“il DPR 9 maggio 1994 n. 487 recante il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” costituisce la disciplina generale applicabile a tutti i concorsi pubblici; con Il D.M. n. 107/2023 il Ministero ha inteso indire e disciplinare una procedura concorsuale per titoli ed esami (c.f.r. Corte Costituzionale n. 106/2019 che ha definito “ concorso” la procedura straordinaria perfettamente sovrapponibile a quella in esame ovvero la speciale procedura prevista dalla legge n. 107/2015, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale riservata a coloro che*

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

avevano un contenzioso pendente derivante dai precedenti concorsi per dirigenti scolastici), secondo il modello generale previsto dall'art 8 del D.P.R n. 487/1994; l'art 11 del D.M. 107/2023, a conferma dell'applicazione della disciplina generale dei concorsi pubblici, prevede che “ Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 89 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche”; il d.P.R. n. 487/1994, all'art. 8, comma 2, dispone che «Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli»; che tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla g.a nel senso che “ si ritiene che il comma 2 dell'articolo 8 richiamato, nonostante il tenore testuale che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura, disponga, in realtà, proprio nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile; e ciò, da un lato, proprio in considerazione dell'esigenza in precedenza rappresentata, di assicurare una proporzionata distribuzione di punteggio all'interno, senza conferire una prevalenza assoluta ai titoli od alle singole prove di esame e, dall'altro, in quanto, procedendo in tale direzione, si persegue concretamente la finalità di impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che, durante una eventuale lunga carriera, hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio (Tar Lazio Roma sent. n. 6611/2014); “ Ai fini del decidere, premessa fondamentale è la circostanza che nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. 487/1994, norma

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922). Orbene, sul punto il T.A.R. si è preoccupato di chiarire se tale tetto massimo sia da rapportare al punteggio delle altre prove o al punteggio complessivo finale, concludendo, in termini che questo Collegio non può che condividere, che il punteggio massimo di 10/30 o equivalente sia da rapportare non al punteggio delle altre prove ma al punteggio complessivo, e ciò in base a vari indici interpretativi e precedenti giurisprudenziali. Tale interpretazione, contrariamente da quanto assunto dall'appellante, consente di far proprio un metodo di calcolo e di distribuzione dei punteggi che non attribuisce prevalenza determinante, né ai titoli né alle singole prove d'esame e concilia le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio (Cons. Stato n. 1614/2015); l'art 9 DM 107/2023, invocato da parte ricorrente, non introduce affatto una deroga alla disciplina generale sul punteggio da attribuire ai titoli (il citato art. 8, comma 2 d.P.R. n. 487/1994), ma si limita a richiamare la Tab A allegata al DM 138/2017 ai fini della valutabilità dei singoli titoli (e non della valutazione) senza precisare alcunchè sul peso da attribuire ai titoli rispetto al punteggio delle prove;

risolutivo, al contrario, appare il richiamo contenuto nell'art 9 del DM 107/2023 al DM n. 138/2017 che all'art. 12 (Valutazione delle prove e dei titoli) prevede “per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”. Anche secondo questa disciplina, dunque, il peso ponderato dei titoli sul punteggio complessivo rilevante per la formazione della graduatoria finale di merito non deve eccedere i 30/230simi pari a 0,13

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

% quindi al di sotto della soglia prevista dall'art. 8 dPR 487/1994; l'aver proceduto alla divisione del punteggio dei titoli per 10, risponde all'esigenza di rispettare il limite previsto all'art 8 comma 2 del dPR n. 487/1994 altrimenti procedendo alla divisione in decimi il punteggio totale sarebbe stato pari a 20 e il punteggio dei titoli rispetto al totale sarebbe stato pari a 10/20 superiore al rapporto tra prove/titoli stabilito inderogabilmente in 10/30 dalla citata norma; conclusivamente, con il decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024 n. 2187 e la previsione di procedere alla conversione del punteggio attribuito ai titoli l'amministrazione si è attenuta all'art 8 comma 2 d.P.R. 487/1994 che costituisce il parametro generale al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli, come peraltro accaduto in precedenti concorsi similari" (TAR LAZIO Sez IV quater 10 ottobre 2014 n. 4586; TAR LAZIO Sez IV quater 10 ottobre 2014 n. 4569; TAR LAZIO Sez IV quater 11 ottobre 2014 n. 4603).

* * * * *

2. SUL PERICULUM IN MORA. INSUSSISTENZA.

2.1. Il ricorrente non versa in condizioni di disagio lavorativo e non ha né allegato né tantomeno provato la ricorrenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dai provvedimenti impugnati.

Da qui, la mancanza del *periculum in mora* ai fini dell'invocata misura cautelare.

P.Q.M.

Si **chiede** il **rigetto** del ricorso e della domanda cautelare ivi spiegata siccome irricevibili, inammissibili e infondati.

Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Si deposita Procura alle Liti e si produce:

- 1) Graduatoria valutazione titoli del 31.7.2024

Avv. Deborah Lombardi
Avv. Maurizio Bufalini
P.zza Dè Salterelli 1
50122 FIRENZE

- 2) Decreto MIM 9.8.2024 n. 2187 approvazione Graduatoria definitiva
- 3) Graduatoria definitiva del 9.8.2024
- 4) Decreto del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO del 19.8.2024 n. 2206 di **rettifica** della Graduatoria definitiva
- 5) Graduatoria definitiva rettificata del 19.8.2024
- 6) Manuale Matematica
- 7) Decreto Ministero Istruzione e Merito 8 giugno 2023 n. 107

Firenze-Roma, lì 15 novembre 2024

Avv. Deborah Lombardi

Avv. Maurizio Bufalini

BUFALINI
MAURIZIO

Firmato digitalmente
da BUFALINI MAURIZIO
Data: 2024.11.15
18:29:19 +01'00'